Pubblicato il 29/06/2026

N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2025 REG.RIC.

N. 00068/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2025, proposto da G. I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG ……., rappresentato e difeso dagli avvocati C. D. P., F. T., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M. S., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

B. D. I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G. D. P., F. L., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da B. D. I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG……, rappresentato e difeso dagli avvocati G. D. P., F. L., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M. S., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G. I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F. T., S. U., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 203 del 2025:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota (senza data) della Azienda Sanitaria Locale di Pescara, pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza, a mezzo della quale è stato reso un "AVVISO" (di correzione, rispetto a quanto indicato nella legge di gara, delle caratteristiche tecniche riferite ad un bene richiesto), con riguardo alla procedura considerata ovvero la "Gara n. 1583/2024 – Sistemi di prelievo venoso e provette" (CIG….), nonché gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa dal "Collegio Tecnico".

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da B. D. I. S.P.A. il 12\6\2025:

"della nota (senza data) della Azienda Sanitaria Locale di Pescara, a firma del RUP M. C. A., pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza, a mezzo della quale è stato reso un "AVVISO" (di correzione, rispetto a quanto indicato nella legge di gara, delle caratteristiche tecniche riferite ad un bene richiesto), con riguardo alla procedura considerata ovvero la "Gara n. 1583/2024 – Sistemi di prelievo venoso e provette" (CIG ……), più avanti meglio precisata, nonché gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa dal "Collegio Tecnico"

- della delibera del Direttore Generale ASL Pescara n. 1583/2024
- del bando, del disciplinare, del capitolato, ivi compresi i rispettivi allegati, la scheda tecnica, e le intervenute rettifiche;
- di tutti gli atti inerenti alla gara-ponte, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, volta alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del Codice dei
Contratti, limitatamente al Lotto n. 1;
- di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione appaltante, ivi comprese le risposte nn. PI008803-25, PI007404-25, PI007390-25;
- di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara;
- dell'avviso del 27/11/2024;
- della delibera del Direttore Generale ASL Pescara n. 231/2025;
- dell'avviso del 7.04.2025;
- dei verbali di gara n. 1 relativo alla seduta 28.04.2025;
- del provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara di
tutti i concorrenti;

- della comunicazione di Rettifica gara n. PI025230-24;
- del provvedimento di ripristino della procedura PI007379-25;
- del provvedimento di sospensione della procedura PI022520-24;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, tutti limitatamente a quanto di interesse ed al Lotto n. 1.

quanto al ricorso n. 68 del 2026:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Pescara avente ad oggetto la "Indizione di una gara-ponte, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, volta alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, per la fornitura di sistemi di prelievo venoso e provette per i laboratori analisi della Asl di Pescara, nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (Area.Com)", e in ogni caso:

- della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 1583 del 15/10/2024 avente ad oggetto "INDIZIONE DI UNA GARA-PONTE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO VENOSO E PROVETTE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREA.COM)";

- della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 231 del 25/02/2025 recante "ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEL LOTTO N. 2 – SET PRE-ASSEMBLATI, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA – PONTE INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1583/2024, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO VENOSO E PROVETTE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREACOM)";
- di tutta la documentazione di gara, anche rettificata e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, della Scheda Lotti new, del foglio patti e condizioni, inclusi i rispettivi allegati;
- del provvedimento con il quale la ASL Pescara ha disposto la modifica/rettifica degli atti di gara;
- di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 968 del 9/07/2025 recante la nomina della commissione giudicatrice; della comunicazione della Commissione giudicatrice del 30/09/2025;
- di tutti gli avvisi, compreso l'avviso del 27/11/2024 e del 7/04/2025, di tutte le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara, ivi comprese le richieste di chiarimenti e/o soccorso istruttorio;

- del verbale/comunicazione della Commissione di giudicatrice del 22/10/2025;
- di tutti i verbali di gara e i rispettivi allegati, ivi incluso: Verbale n. 1 del 28/04/2025; Verbale n. 2 del 09/06/2025; Verbali di "valutazione tecnica"; Verbale "apertura offerte economiche" del 2/10/2025; Verbale di "RIVALUTAZIONE GIUDIZIO COMMISSIONE DEL 22.10.2025"; "VERBALE STRAORDINARIO DEL 22.10.2025"; verbale del 30/09/2025; verbale del 3/10/2025; verbale del 30/10/2025;
- dei verbali del RUP del 22/10/2025 e del 29/10/2025;
- della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione, ivi inclusa la prot. 987333/25 del 9/10/2025
- della deliberazione del Direttore Generale n. 2026-16 del 09/01/2026, recante l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione della procedura di gara;
- della Comunicazione del 13/01/2026 del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi gli allegati;
- della nota ASL Pescara del 06/02/2026 di riscontro all'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla B. D. I. Spa
- dell'eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, ove intervenuto;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo;
- nonché per l'annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato;
- nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica;
- nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da G. I. S.P.A. il 10\3\2026:

per l'annullamento:

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 2026-16 del 9 gennaio 2026, recante l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione della procedura di gara (doc. 1) nella parte in cui tale Amministrazione sanitaria ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 (C.I.G. ….) a G I. S.p.A. ma non ha escluso dalla stessa B. D. I. S.p.A. per manifesta non conformità della sua offerta tecnica ai requisiti tecnici "di minima" previsti dal capitolato;

b) della nota (senza data) dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, a firma del R.U.P. ……, pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza a mezzo della quale è stato reso un "AVVISO" di correzione - rispetto a quanto indicato nella legge di gara (voce 14 del documento "All. 2.1_ Scheda Lotti new": "provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml", doc. 4) - delle caratteristiche tecniche minime riferite ad un bene richiesto (doc. 5) con riguardo alla procedura considerata ovvero la "Gara n. 1583/2024 - Sistemi di prelievo venoso e provette" (C.I.G. ……..), ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa da tale "Collegio Tecnico";

c) dei verbali di gara tutti e segnatamente dei verbali di gara del 28 aprile 2025 (doc. 6), del 9 giugno 2025 (doc. 7), del 31 luglio 2025 (doc. 8) e del 2 ottobre 2025 (doc. 9) nella parte in cui la commissione giudicatrice non ha escluso dal lotto 1 B. D. I. S.p.A. vuoi perché la stessa non ha offerto per la voce 14 una provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml, vuoi perché la stessa ha

offerto stappatori difformi rispetto al requisito minimo di conformità alla normativa europea EN 61010-1 così come previsto dalle regole di gara;

d) di tutti i gli atti e i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti a quelli sopra elencati nei limiti di cui al presente ricorso incidentale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Pescara e di B. D. I. S.p.A. e di G. I. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione n. 1583 del 15 ottobre 2024, l'Azienda sanitaria locale di Pescara ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di "sistemi di prelievo sottovuoto venoso e provette per i laboratori analisi della ASL di Pescara", una gara ponte nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

La procedura era articolata in due lotti.

Con successiva deliberazione n. 231 del 25 febbraio 2025, l'ASL ha annullato in autotutela la gara relativa al lotto n. 2, riguardante i "set pre-assemblati" ("*in quanto, in sede di predisposizione del capitolato di gara, sono intervenuti degli errori tecnici nella descrizione dei requisiti dei dispositivi inclusi nel lotto suddetto*;"), disponendo la prosecuzione della procedura limitatamente al lotto n. 1, avente ad oggetto la

fornitura di "sistemi di prelievo venoso e provette", per la durata di dodici mesi e per un importo complessivo a base d'asta pari a euro 470.000,00, oltre IVA.

Il lotto n. 1 doveva essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

Alla procedura hanno partecipato, tra le altre, B. D. I. S.p.A. e G. I. S.p.A.

All'esito delle operazioni di valutazione tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice ha formato la graduatoria finale, collocando al primo posto G. I. S.p.A., con punti 92,95, al secondo posto B. D. I. S.p.A., con punti 85,22, e al terzo posto V. K. S.r.l., con punti 84,86.

Con deliberazione del Direttore generale n. 2026-16 del 9 gennaio 2026, l'ASL ha approvato i verbali di gara e disposto l'aggiudicazione del lotto n. 1 in favore di G. I. S.p.A.

B. D. I. S.p.A. ha quindi presentato istanza di annullamento in autotutela, riscontrata negativamente dall'ASL con nota del 6 febbraio 2026.

Con il ricorso 203 del 2025, la G. I., già affidataria della omologa fornitura in corso con la S.A., poi ammessa e risultata vincitrice nella odierna procedura, ha impugnato la delibera 1583 del 2024, di indizione della gara.

In tale ricorso la medesima ha sostanzialmente lamentato che, con avviso pubblicato sul sito della SA, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, il RUP ha rappresentato che, secondo il principio di equivalenza, per la voce 14 del lotto 1, la provetta 13x100 da 6 ml doveva considerarsi assimilata a quelle 13x75 da 3.5/4 ml contemplate nella lex specialis.

Più in particolare, ha esposto che "*la modifica della legge di gara sarebbe ammissibile solo se (quanto meno) effettuata nei modi di legge, ovvero senz'altro procedendo ad un "avviso" sì, ma di correzione della lex specialis, e dunque pubblicando lo stesso con stesse forme del*

bando di gara (ergo: GUUE e Piattaforma ANAC, come appunto avvenuto per la indizione della gara in questione) e assicurando, a partire dalla esatta pubblicazione in questione", una proroga adeguata e proporzionale di legge per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b) del Codice; "*diversamente ragionando, infatti, si perverrebbe ad ammettere il concorrente ad offrire un "aliud pro alio", dunque mancando di riscontrare correttamente la prescrizione di gara*". "*…sotto ulteriore profilo, …: se si consentisse, come il RUP vorrebbe, di… allargare le misure della provetta richiesta per la voce n. 14, non si intende perché non sarebbe possibile fare richiamo ai medesimi principi per allargare anche le misure di tutte le altre provette. In tal guisa, però, è evidente che le esatte misure precisate nella scheda tecnica sopra riportata, diventerebbero tamquam non essent, con chiara violazione della stessa legge di gara*".

Tale correzione, inoltre, sarebbe in contrasto, poi, con altro chiarimento reso dalla SA, e cioè, in particolare, "*con la risposta PI007404-25, la S.A. ha ribadito che per la pos. 14 di cui trattasi, "Non può essere ammessa" una misura diversa da quella fissata dalla legge di gara. E nella risposta si dà conto anche del perché: "Gli strumenti attualmente in uso presso il laboratorio di analisi, dove si eseguono dosaggi degli analiti in tracce, non sono predisposti per lavorare con provette 13x100'"*".

Sul piano dell'interesse al ricorso, la medesima ricorrente si era così espressa: "*La indicazione resa dal RUP il 7.4.2025 crea, dunque, una incertezza organizzativa nella predisposizione della offerta, per Gada, così come per gli altri Operatori interessati alla aggiudicazione, avendo inserito una irragionevole eccezione alle prescrizioni tecniche fissate dalla legge di gara di riferimento, quali peraltro espressamente chiarite (in senso opposto rispetto all'Avviso del 7.4.2025) determinandosi anche confusione circa la effettiva operatività, provetta per provetta, di eventuali equivalenze*".

Tuttavia, siccome nelle more del giudizio la stazione appaltante ha concluso la procedura, disponendo l'aggiudicazione in favore della ricorrente G. I. S.p.A.,

quest'ultima ha dichiarato con memoria del 21 aprile 2026 il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Con ricorso notificato in data 9 febbraio 2026, B. D. I. S.p.A. ha chiesto invece l'annullamento di tale aggiudicazione disposta in favore di G. I. S.p.A., degli atti presupposti nonché della nota di rigetto dell'istanza di autotutela.

La ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato, poi quello che definisce impropriamente (perché non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa) risarcimento del danno in forma specifica, vale a dire l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

Con il primo motivo, B. D. I. S.p.A. ha dedotto la difformità essenziale della provetta offerta da G. I. S.p.A. per la voce n. 14 del fabbisogno, prospettando un'ipotesi di *aliud pro alio* e la violazione delle caratteristiche minime capitolari.

Tale censura si concentra, pur sotto altro profilo, sempre sulla provetta di cui si è detto: l'art. 3 del capitolato tecnico richiedeva, per la voce n. 14, la fornitura di una "*Provetta sotto vuoto siero per dosaggio analiti in tracce 13x75 3,5 - 4 ml*".

BD però, nel proprio ricorso, ha sostenuto che il prodotto offerto da G. (provetta codice 454030 "*VACUETTE® TUBE 4 ml NH Sodium Heparin 13x75 green cap-green ring, non-ridged*) non sarebbe conforme a tale prescrizione, in quanto consisterebbe in una provetta contenente eparina di sodio, un anticoagulante, quindi idonea alle analisi su plasma, cioè la parte liquida del sangue, e non sul siero, cioè la parte coagulata (per il primo caso infatti la provetta deve contenere anticoagulanti, come a esempio la eparina, per il secondo no), e comunque priva della specifica destinazione d'uso per il dosaggio di analiti in tracce.

Sarebbe dunque del tutto errata sul piano tecnico l'affermazione contenuta nel diniego di autotutela secondo cui "*la provetta offerta dalla ditta G. I. spa assolve correttamente la produzione del dato analitico ai fini clinici sia che si lavori sul siero sia che si lavori sul plasma*".

Anche quanto riportato dal fabbricante, secondo la prospettazione di parte ricorrente, indicherebbe la destinazione di uso del prodotto alle analisi sul plasma e non sul siero.

La dichiarazione di equivalenza sarebbe poi in realtà confessoria perché riferita comunque a provette diverse da quelle previste dalla gara, in quanto contenenti eparina e prive di coagulatori, oltre che di diverse dimensioni.

Secondo la ricorrente, inoltre, la provetta offerta da G. sarebbe una provetta standard e non una provetta specificamente destinata al dosaggio di elementi in tracce; il suo impiego a tale fine comporterebbe un uso non conforme alle indicazioni del fabbricante (off label) e non potrebbe essere giustificato mediante il principio di equivalenza.

Con il secondo motivo, B. D. I. S.p.A. ha censurato la violazione del requisito minimo relativo al tappo della provetta, sostenendo che il codice colore del tappo del prodotto offerto da G. non sarebbe conforme alla norma ISO 6710 oltre che all'articolo 4 del capitolato lett. B riferita alla voce 14 "*devono: […] avere i colori in accordo con quanto richiesto nell'art. 3 Lotto 1, in alternativa rispettare lo standard previsto dalla normativa ISO 6710*": "*Per la Voce n. 14, l'art. 3 del capitolato non specifica il codice colore del tappo, dunque, in applicazione della lex specialis, l'operatore economico doveva fornire una provetta con tappo di colore conforme allo standard previsto dalla normativa ISO 6710*".

La ricorrente ha dedotto che la provetta proposta da G., avendo il tappo verde, sarebbe in contrasto con tale normativa che per quella tipologia prevede il tappo blu.

In sede di autotutela, la Commissione ha asserito che "*Il laboratorio analisi dell'Asl di Pescara non è un laboratorio certificato pertanto non deve seguire obbligatoriamente le "indicazioni" contenute nella ISO 6710 che oltretutto elenca delle raccomandazioni e non degli obblighi circa la cromia dei tappi. Tanto è vero che alla voce 14 … la stazione appaltante non indica per il tappo della provetta nessun colore*".

Sarebbe dunque palese il vizio: la Commissione ritiene come facoltativa una specifica previsione della lex specialis.

Con il terzo motivo, B. D. I. S.p.A. ha lamentato la difformità degli stappatori offerti da G. rispetto al requisito minimo di conformità alla normativa europea EN 61010-1.

L'art. 5 del capitolato tecnico ha prescritto che: "*Esclusivamente per i prodotti rientranti nel Lotto 1 sono richiesti alla ditta Fornitrice num. 06 Sistemi di stappatura provette campione, in seguito stappatori, in comodato d'uso per tutta la durata del contratto. Gli stappatori dovranno essere conformi alla normativa europea EN61010-1 e s.m.i.*".

G. ha offerto stappatori (codice BDC13R) della B. Inc, azienda coreana, dunque sprovvisti di conformità alla normativa europea EN 61010-1.

In sede di autotutela la SA si sarebbe limitata a richiamare lo stralcio della Relazione Tecnica presentata da G.: "*L'offerta include N 06 Sistemi di stappatura provette campione, in seguito stappatori, in comodato d'uso per tutta la durata del contratto. Gli stappatori sono conformi alla normativa europea EN61010-1 e s.m.i.*".

Tuttavia dalla documentazione tecnica prodotta da G. non risulterebbe alcuna conformità degli stappatori offerti alla predetta normativa, e anzi dal manuale d'uso risulterebbe raccomandato di non utilizzare lo stappatore all'interno del

laboratorio, in prossimità di apparecchiature che emettono forti onde elettromagnetiche.

Anche per tale ragione, l'offerta avrebbe dovuto essere esclusa.

La ricorrente ha inoltre chiesto, in via istruttoria, disporsi verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a., al fine di accertare la reale conformità tecnica dei prodotti offerti da G. alle prescrizioni della lex specialis.

Si è costituita in giudizio l'ASL di Pescara, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Amministrazione ha preliminarmente eccepito anche l'inammissibilità del gravame, sostenendo che esso sarebbe diretto a sollecitare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche della Commissione di gara.

Con riferimento alla voce n. 14, l'Amministrazione ha dedotto che lo scopo della fornitura non sarebbe quello di ottenere siero, bensì quello di consentire il dosaggio di analiti in tracce, funzione che, secondo l'ASL, può essere svolta indifferentemente mediante provette per siero o per plasma, anzi "*per analiti in tracce metalliche – cioè per il conseguimento dello scopo della fornitura del prodotto sub n. 14 – il plasma eparinizzato in provette trace-element è spesso considerato superiore per riproducibilità e minore contaminazione da rilascio cellulare*".

Quanto al tappo della provetta, ha ribadito, come già affermato in sede di autotutela, che *"Il laboratorio analisi dell'Asl di Pescara non è un laboratorio certificato pertanto non deve seguire obbligatoriamente le 'indicazioni' contenute nella ISO 6710 che oltretutto elenca delle raccomandazioni e non degli obblighi circa la cromia dei tappi"*; inoltre "*il colore del tappo non era indicato quale elemento tassativo della fornitura, previsto a pena di esclusione né tanto meno quale elemento funzionale essenziale rispetto alla fornitura stessa.*"; infine che, secondo la giurisprudenza, "*caratteristiche quali dimensioni e colori dei prodotti richiesti non costituiscono automaticamente requisiti tassativi a pena di*

esclusione quando non siano espressamente previsti come tali nel capitolato tecnico tra i requisiti minimi e quando non sussistano ragioni di ordine scientifico o funzionale che li rendano insostituibili e insurrogabili per le finalità della fornitura".

Quanto agli stappatori, ha contestato la fondatezza della censura, affermando che "*la Commissione ha correttamente valutato la dichiarazione di conformità alla normativa EN 61010-1 presentata da G. nella propria Relazione Tecnica, ritenendola idonea a sufficiente a dimostrare il possesso del requisito in questione*", e infatti "*le dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di gara hanno valore probatorio e non possono essere disattese in assenza di elementi concreti che ne dimostrino la falsità.";* atteso che *"il sistema degli appalti pubblici si fonda sul principio di autoresponsabilità degli operatori economici, sancito dall'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 (principio della fiducia)*".

"*L'art. 5 del Capitolato specifica, infatti, che il materiale richiesto in comodato d'uso, ossia gli stappatori, siano conformi alla normativa europea EN61010-1, senza chiedere la produzione di un certificato di conformità né prevedere una specifica modalità di attestazione della suddetta conformità.*"; e il successivo art. 11 prevede tra l'altro che "*– in caso di non rispondenza degli articoli forniti alla campionatura prodotta, nonché alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto e a quanto previsto dal capitolato: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente, oltre alla richiesta di sostituzione".*; "*Infine, l'art. 7, co.1, lett. b), del "Foglio patti e condizioni", prevede l'obbligo a carico dell'O.E. aggiudicatario di provvedere alla sostituzione degli eventuali prodotti non conformi a quanto descritto nell'offerta."*

L'Amministrazione si è infine opposta alla richiesta di verificazione o consulenza tecnica, ritenendola inammissibile o comunque non necessaria, in quanto volta a riesaminare valutazioni già compiute dall'organo tecnico di gara.

Si è costituita in giudizio G. I. S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso principale.

La medesima ha evidenziato, tra l'altro, che: - il ricorso conterrebbe una lettura troppo formalistica della lex specialis e delle norme invocate: in realtà la funzione delle provette in questione era consentire il dosaggio di analiti in tracce, e a tale scopo sarebbe addirittura preferibile operare sul plasma, dunque con una provetta con eparina, invece che sul siero; - la lex specialis a ben vedere non imporrebbe alcuna rigida prescrizione in ordine al colore dei tappi, come già sottolineato dalla SA nel diniego di autotutela, e comunque G. ha "*prodotto in gara anche una dichiarazione del fabbricante (Greiner Bio-One International GmbH) in cui compare anche il codice della provetta offerta in gara con tappo verde e nella quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, dichiara la conformità del prodotto anche alla ISO 6710"*; - quanto alla non conformità degli stappatori, tale censura sarebbe contraddetta dalla dichiarazione di conformità contenuta nella relazione tecnica della stessa offerente, nonché da quanto poi depositato sempre da G. in giudizio (e che al più la SA avrebbe potuto chiedere in sede di soccorso istruttorio) a confutazione della censura, ossia dalla "*dichiarazione di conformità CE del produttore degli stappatori offerti nel lotto 1 da G. in cui lo stesso ne certifica la conformità anche alla EN/IEC 61010-1:2010/A1:2009*".

G. I. S.p.A. ha inoltre proposto ricorso incidentale escludente.

Ha dedotto che B. D. avrebbe dovuto essere esclusa per non avere offerto, per la voce n. 14, una provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml, come previsto dalla scheda lotti.

Secondo G., BD avrebbe offerto una provetta 13x100 da 6 ml, resa ammissibile soltanto dall'avviso pubblicato il 7 aprile 2025, avviso che la ricorrente incidentale reputa illegittimo perché costituente modifica della lex specialis mediante chiarimento; così come del resto aveva sostenuto con il ricorso 203 del 2025.

Dunque, in sostanza, cosi come nel ricorso 203 del 2025, G. ha esposto sostanzialmente, nel ricorso incidentale, che: "*la modifica della legge di gara sarebbe ammissibile solo se (quanto meno) effettuata nei modi di legge, ovvero senz'altro procedendo ad un "avviso" sì, ma di correzione della lex specialis, e dunque pubblicando lo stesso con stesse forme del bando di gara (ergo: GUUE e Piattaforma ANAC, come appunto avvenuto per la indizione della gara in questione) e assicurando, a partire dalla esatta pubblicazione in questione*", una proroga adeguata e proporzionale di legge per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b) del Codice; "*diversamente ragionando, infatti, si perverrebbe ad ammettere il concorrente ad offrire un "aliud pro alio", dunque mancando di riscontrare correttamente la prescrizione di gara*". "*…sotto ulteriore profilo, …: se si consentisse, come il* RUP *vorrebbe, di… allargare le misure della provetta richiesta per la voce n. 14, non si intende perché non sarebbe possibile fare richiamo ai medesimi principi per allargare anche le misure di tutte le altre provette. In tal guisa, però, è evidente che le esatte misure precisate nella scheda tecnica sopra riportata, diventerebbero tamquam non essent, con chiara violazione della stessa legge di gara*". Tale correzione, inoltre, sarebbe in contrasto, poi, con altro chiarimento reso dalla SA, e cioè, in particolare, "*con la risposta PI007404-25, la S.A. ha ribadito che per la pos. 14 di cui trattasi, "Non può essere ammessa" una misura diversa da quella fissata dalla legge di gara. E nella risposta si dà conto anche del perché: "Gli strumenti attualmente in uso presso il laboratorio di analisi, dove si eseguono dosaggi degli analiti in tracce, non sono predisposti per lavorare con provette 13x100'"*".

Sempre con il ricorso incidentale, poi, G. ha contestato la mancata esclusione di BD anche per gli stappatori da questo offerti in comodato d'uso: - l'art. 5 del capitolato tecnico, rubricato "*Materiale in comodato d'uso*", prescriveva infatti che gli stappatori (*de-capper*) richiesti in comodato d'uso dovevano essere "*conformi alla normativa europea EN61010-1 e s.m.i.*", mentre quelli offerti da BD non

risulterebbero conformi alla specifica "*-1*" tassativamente richiesta dalla *lex specialis*, non assicurando la conformità proprio alla parte 1 della disciplina europea di riferimento.

Ancora, con il ricorso incidentale si contesta che BD avrebbe proposto una offerta alternativa in violazione del principio di unicità dell'offerta, codificato all'art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023: - indicando più codici prodotto nella propria offerta, non ha formulato una offerta migliorativa ma ha proposto più prodotti tra cui scegliere, in assenza di una facoltà in tal senso nella lex specialis.

Infine, nel ricorso incidentale, questa volta non allo scopo escludente, si contesta anche che la SA avrebbe errato in favore di BD nell'attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 7 rubricato "*Etichette trasparenti o serigrafate*", il che comporterebbe il suo collocamento nel terzo posto della graduatoria, con conseguente venir meno dell'interesse a contestare la mancata esclusione della sola G., prima classificata. Tale punteggio sarebbe stato erroneamente attribuito riferendosi non alle provette proposte in via principale ma a quelle in via aggiuntiva e subordinata, così risultando non giustificati i 4 punti, idonei a sovvertire la graduatoria nel senso indicato.

B. D. ha resistito al ricorso incidentale, chiedendone il rigetto.

G. ho inoltre eccepito l'inammissibilità della memoria depositata da BD alle ore 20:33:19 del 24 aprile 2026 (ultimo giorno utile): in presenza di udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile sarebbe inammissibile, con conseguente impossibilità per il Collegio di tenerne conto, ai sensi dell'art. 4 disp att cpa. "*Mediate tale escamotage Controparte ha infatti irritualmente controdedotto alle difese esposte dall'ASL nella memoria di merito dalla stessa depositata entro le ore 12:00 del 24 aprile 2026, il che però non è accettabile in quanto tali controdeduzioni avrebbero potuto essere esposte solo nella successiva memoria di replica*".

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso 203 del 2025, per le ragioni esposte in fatto.
Le spese di tale ricorso sono dunque compensate integralmente tra le parti in ragione della pronuncia in rito.
Quanto al ricorso 68 del 2026, il Collegio rileva che il principio di equivalenza attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall'altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il *favor partecipationis* alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte. L'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte (Consiglio di Stato Sez. V, 05.06.2026 n. 4508).

Del resto, i commi 7 e 8 della parte II A, dell'allegato II.5 al codice, richiamato dall'articolo 79 del medesimo codice, dispongono che "*7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti. 8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti*".

Nel caso di specie, tale principio era vieppiù espressamente richiamato nella lex specialis, e in particolare all'articolo 7 del capitolato tecnico: "*In relazione alle caratteristiche tecniche richieste si precisa che la stazione appaltante applica il c.d. principio di equivalenza ex art. 79 e Allegato II.5, Parte II, lett. A, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora, infatti, la descrizione dei beni messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta descrizione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". Pertanto, l'impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato, purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l'impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in*

maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. La marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di offerta tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la ditta deve allegare in sede di presentazione dell'offerta stessa.".

La specificità dei prodotti richiesti, in altri termini, poneva forti rischi di escludere alcuni fornitori in ragione dell'incrocio delle dettagliate caratteristiche tecniche prescelte, sicché la SA ha ben ritenuto di non considerare tali indicazioni tassative ed escludenti ma di consentire in via ampia prodotti equivalenti purché in grado di soddisfare le medesime esigenze funzionali.

Sia la ricorrente principale nel ricorso 68 del 2026 sia la controinteressata e ricorrente incidentale, a sua volta ricorrente nel ricorso 203 del 2025, hanno invece sposato, ma solo per far valere il proprio interesse, una visione formalistica delle previsioni della lex specialis, salvo reclamarne una interpretazione funzionale ove utile alla valutazione della propria offerta.

Viceversa, se i prodotti offerti ottemperano a standards europei o comunque alle esigenze funzionali della SA, le relative offerte non possono essere escluse benché non perfettamente aderenti alle specifiche tecniche della lex specialis (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 16/06/2026, n. 3847, che tra l'altro ha condiviso a tal fine la tesi sostenuta in quel giudizio proprio dalla odierna ricorrente nel ricorso 68 del 2026).

L'articolo 6 del capitolato, che non risulta impugnato, ha appunto disposto che i prodotti possono anche essere "funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico".

Sulla base di tali premesse, il principio della equivalenza può dirsi anche corollario del principio del risultato (art 1 codice appalti), che ha codificato, quale parametro di condotta, il conseguimento dell'interesse perseguito con la

commessa pubblica; in tal modo non elidendo il controllo di legalità, ma indirizzandolo verso una legalità di tipo sostanziale e non meramente formale.
Tali argomenti, in altri termini, depongono a maggior ragione per una lettura non formalistica ma sostanzialistica delle norme della lex specialis, e dunque per un controllo del giudice più pieno sul fatto e meno concentrato su mere irregolarità o non piene conformità con la lettera delle disposizioni.
Il vizio formale cioè ha valenza solo se rileva sul piano sostanziale.
S'impone dunque una interpretazione funzionale e sostanziale delle norme (cfr. Consiglio di Stato 6337 del 2025: "*l'affidamento della commessa e l'esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz'altro essere inteso in tale ottica*"), e non un astratto esercizio di controllo della regolarità formale esterna, che finirebbe per traslare la gara dall'ambito suo proprio, della ricerca del miglior offerente, alla sede giurisdizionale dove far valere quanti più vizi formali.
Il tutto pur sempre nel principio di par condicio e di trasparenza, nel senso che la interpretazione sostanziale deve essere comunque evincibile come possibile dalle disposizioni del bando, onde non violare il principio di affidamento.
Sulla base di tali premesse, si giustifica pertanto una piena verifica giurisdizionale anche per mezzo di verificazione, trattandosi di questioni che presuppongono la soluzione di quesiti di natura eminentemente tecnica (Tar Napoli ordinanza 5595 del 2025).
Appare pertanto opportuno disporre una verificazione al fine di "*accertare, sulla base dei cosi delineati principi di equivalenza e del risultato, anche clinico (come specificato nella lex specialis), nonché alla luce e nei limiti dei motivi del ricorso principale e incidentale (che dovranno essere tenuti presente ed evidenziati in neretto, come limiti dell'accertamento, tenendo conto della loro pertinenza a ciascuno dei seguenti paragrafi di svolgimento della*

relazione), e delle perizie tecniche di parte in atti, le seguenti circostanze, nel rispetto dei seguenti capitoli di indagine che dovranno costituire paragrafi separati:

1) se il tipo di provetta offerto dalla ditta G. I. spa assolve correttamente la produzione del dato analitico ai fini clinici come richiesto dalla lex specialis;

2) se a tal fine risulti o meno indifferente che si lavori sul siero o sul plasma (o che addirittura il plasma eparinizzato in provette trace-element sia considerato superiore a tal fine per riproducibilità e minore contaminazione da rilascio cellulare, o per altre ragioni), e se ciò era evincibile dalla lex specialis e dalle locuzioni anche tecniche in esso contenute;

3) se l'uso di tali provette per il dosaggio di elementi in tracce comporterebbe o meno un uso non conforme alle indicazioni del fabbricante (off label);

4) se il tappo di colore verde offerto per le provette di G. I. sia o meno conforme allo standard previsto dalla normativa ISO 6710 o ad altre indicazioni di tipo tecnico contenute nella lex specialis;

5) se corrisponde o meno al vero (sulla base della disciplina tecnica vigente) che il laboratorio analisi dell'Asl di Pescara non è un laboratorio certificato e pertanto non deve seguire obbligatoriamente le indicazioni contenute nella ISO 6710;

6) se gli stappatori offerti da G. I. sono o meno conformi alla normativa europea EN61010-1 e s.m.i., e se il loro utilizzo all'interno del laboratorio della ASL di Pescara sia o meno rispondente alle indicazioni del produttore o comunque alle caratteristiche tecniche; se, in caso contrario, sono stati adottati controlli o sanzioni da parte della SA, a mente dell'articolo 11 del capitolato;

7) se la provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml offerta da BD può dirsi equivalente a quella richiesta nel punto 14 della tabella provette, per lo scopo clinico e per la funzione cui è destinata come risultante dalla lex specialis, nonché per le esigenze e la strumentazione presente nel laboratorio della ASL di Pescara in cui è previsto tale utilizzo;

8) se conseguentemente l'avviso pubblicato il 7 aprile 2025 deve ritenersi modificativo della originaria previsione tecnica contenuta nella lex specialis oppure meramente esplicativo alla luce del principio di equivalenza;

9) se gli stappatori (de-capper) offerti in comodato d'uso da BD sono conformi alla normativa europea EN61010, anche relativamente alla parte 1 di tale normativa;

10) se i codici prodotto offerti da BD, per come esposti nella offerta, sono alternativi o migliorativi;

11) se i 4 punti assegnati a BD per il criterio n. 7 rubricato "Etichette trasparenti o serigrafate" è stato riferito dalla Commissione alle provette proposte in via principale ma a quelle in via aggiuntiva.".

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm.,

a) alla verificazione provvederà l'Istituto Superiore della Sanità, nella persona del Direttore pro tempore, con facoltà di delega (Tar Napoli ordinanza 5595 del 2025);

b) i quesiti ai quali il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

"*accertare, sulla base dei cosi delineati principi di equivalenza e del risultato, anche clinico (come specificato nella lex specialis), nonché alla luce e nei limiti dei motivi del ricorso principale e incidentale (che dovranno essere tenuti presente ed evidenziati in neretto, come limiti dell'accertamento, tenendo conto della loro pertinenza a ciascuno dei seguenti paragrafi di svolgimento della relazione), e delle perizie tecniche di parte in atti, le seguenti circostanze, nel rispetto dei seguenti capitoli di indagine che dovranno costituire paragrafi separati:*

1) se il tipo di provetta offerto dalla ditta G. I. spa assolve correttamente la produzione del dato analitico ai fini clinici come richiesto dalla lex specialis;

2) se a tal fine risulti o meno indifferente che si lavori sul siero o sul plasma (o che addirittura il plasma eparinizzato in provette trace-element sia considerato superiore a tal fine per

riproducibilità e minore contaminazione da rilascio cellulare, o per altre ragioni), e se ciò era evincibile dalla lex specialis e dalle locuzioni anche tecniche in esso contenute;

3) se l'uso di tali provette per il dosaggio di elementi in tracce comporterebbe o meno un uso non conforme alle indicazioni del fabbricante (off label);

4) se il tappo di colore verde offerto per le provette di G. I. sia o meno conforme allo standard previsto dalla normativa ISO 6710 o ad altre indicazioni di tipo tecnico contenute nella lex specialis;

5) se corrisponde o meno al vero (sulla base della disciplina tecnica vigente) che il laboratorio analisi dell'Asl di Pescara non è un laboratorio certificato e pertanto non deve seguire obbligatoriamente le indicazioni contenute nella ISO 6710;

6) se gli stappatori offerti da G. I. sono o meno conformi alla normativa europea EN61010-1 e s.m.i., e se il loro utilizzo all'interno del laboratorio della ASL di Pescara sia o meno rispondente alle indicazioni del produttore o comunque alle caratteristiche tecniche; se, in caso contrario, sono stati adottati controlli o sanzioni da parte della SA, a mente dell'articolo 11 del capitolato;

7) se la provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml offerta da BD può dirsi equivalente a quella richiesta nel punto 14 della tabella provette, per lo scopo clinico e per la funzione cui è destinata come risultante dalla lex specialis, nonché per le esigenze e la strumentazione presente nel laboratorio della ASL di Pescara in cui è previsto tale utilizzo;

8) se conseguentemente l'avviso pubblicato il 7 aprile 2025 deve ritenersi modificativo della originaria previsione tecnica contenuta nella lex specialis oppure meramente esplicativo alla luce del principio di equivalenza;

9) se gli stappatori (de-capper) offerti in comodato d'uso da BD sono conformi alla normativa europea EN61010, anche relativamente alla parte 1 di tale normativa;

10) se i codici prodotto offerti da BD, per come esposti nella offerta, sono alternativi o migliorativi;

11) se i 4 punti assegnati a BD per il criterio n. 7 rubricato "Etichette trasparenti o serigrafate" è stato riferito dalla Commissione alle provette proposte in via principale ma a quelle in via aggiuntiva.".

c) alle operazioni potranno assistere le parti, o i loro difensori e consulenti (purchè tempestivamente nominati), che, a tal fine, dovranno ricevere dal verificatore un avviso, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse;

d) la relazione di verificazione, redatta in modo chiaro ma sintetico e con rinvio alle norme tecniche di riferimento, dovrà essere depositata entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

e) il verificatore, nell'espletamento del suo incarico, si atterrà alle specifiche tecniche dettate per il processo amministrativo telematico dal d.p.c.m. n.40/2016, avendo cura che il deposito della relazione e degli atti a essa allegati avvenga secondo le modalità ivi indicate agli artt. 9 e art. 6 dell'all.A, e che l'indirizzo pec sia personale e non utilizzabile da terzi non autorizzati ad accedere al fascicolo di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando,

-quanto al ricorso 203 del 2026 dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.

-quanto al ricorso 68 del 2006, dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione.

Fissa la ulteriore trattazione alla udienza pubblica del 13 novembre 2026.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Primo Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani	**Paolo Passoni**

IL SEGRETARIO